



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore Legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del Lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del Lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del Lavoro

Circolare n. 073 – 17 Settembre 2021

“EMERGENZA CORONAVIRUS” | L’INTRODUZIONE DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 36 del 16 Settembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 (“Green Pass”) ed il rafforzamento del sistema di screening.

In attesa che venga pubblicato il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, si precisa che da quanto anticipato le novità entreranno in vigore da Venerdì 15 Ottobre 2021 e manterranno efficacia almeno fino al 31 Dicembre 2021.

Alla luce di tali disposizioni, il nostro ordinamento, da metà Ottobre, sarà la prima realtà europea nella quale non si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali ed in qualunque altro luogo di lavoro “dotato di un varco presidabile”, senza esibire un valido Green Pass.

Tale decisione, semplifica di fatto il perimetro di estensione del certificato verde optando per il principio universale dell’accesso ai luoghi di lavoro: criterio che, di fatto, esclude solamente i pensionati, le casalinghe ed i disoccupati. La platea di potenziali vaccinandosi si amplierà, quindi, a circa 4 milioni di lavoratori privati e circa 600.000 dipendenti del comparto pubblico.

Con riferimento alle novità introdotte si anticipa che in data **Mercoledì 22 Settembre 2021, alle ore 10.00**, lo Studio organizzerà uno specifico **webinar gratuito riservato ai clienti** dedicato alla gestione del Green Pass all’interno dei luoghi di lavoro.

Nel corso dell’evento saranno illustrate le novità che verranno introdotte dal nuovo decreto-legge: in particolare, verranno espone nel dettaglio le nuove prescrizioni introdotte con decorrenza 15 Ottobre 2021 ed, in particolare, verranno analizzati gli oneri di controllo e verifica della certificazione posti in capo ai datori di lavoro nonché le specifiche conseguenze previste per i lavoratori non dotati della certificazione richiesta.

Per partecipare all’evento web sarà sufficiente seguire la rapida procedura indicata nella separata email di invito che è stata recapitata di recente.

Prima di approfondire le novità introdotte nel dettaglio, si ricorda che l'obbligo di esibizione del Green Pass non equivale in alcun modo all'obbligo vaccinale. Infatti, la Certificazione Verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni (si anticipa che nel decreto-legge in via di pubblicazione sarà previsto il rilascio del Green Pass con tempistiche immediate anche solo a seguito della prima dose);
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Per ulteriori necessità di approfondimenti è consigliabile prendere visione delle [FAQ ministeriali](#).

Di seguito si riportano le principali previsioni introdotte.

➤ **LAVORO PRIVATO**

A chi si applica

Sono tenuti a possedere ed a esibire su richiesta i certificati verdi tutti coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato. L'obbligo del certificato per l'accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i lavoratori privati, ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti ed i collaboratori familiari. I principi di regolamentazione del comparto privato seguono quanto previsto per la pubblica amministrazione.

Dove si applica

L'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il certificato verde è necessario per accedere a tutti i luoghi di lavoro, a prescindere dal tipo di attività svolta.

I controlli e chi li effettua

Anche per il settore privato sono i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni: nello specifico, entro il 15 Ottobre dovranno essere definite le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale dipendente ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, dovrà essere sospeso dalla propria prestazione lavorativa.

La sospensione dovrà essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della Certificazione Verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021, termine (attuale) di cessazione dello stato di emergenza.

Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato e non ci potranno essere conseguenze disciplinari. Viene espressamente previsto il mantenimento del diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni ed, in ogni caso, non oltre il predetto termine del 31 Dicembre 2021.

È prevista la sanzione pecuniaria da euro 600,00 ad euro 1.500,00 per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

La riammissione in servizio sarà subordinata esclusivamente al possesso di valida Certificazione Verde.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l'obbligo alle farmacie di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute. Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8,00 euro per i minorenni, 15,00 euro per i maggiorenni fino al 31 Dicembre. L'obbligo è per quelle farmacie che sono nelle condizioni di aderire al protocollo.

Le farmacie che non praticheranno i prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà in caso di violazione della norma disporre la chiusura della farmacia per una durata non superiore a cinque giorni.

L'esecutivo chiarisce che la validità della durata dei tamponi molecolari (anche salivari) è di 72 ore, mentre per i test antigenici la durata viene fissata in 42 ore. La modifica non è inclusa nel presente decreto-legge, ma in un emendamento approvato in Commissione Affari Costituzionali, durante l'iter di conversione in legge del Decreto Green Pass (D.L. n. 105/2021)

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati sono tenuti, per l'accesso agli uffici giudiziari, al possesso e all'esibizione delle Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ai soggetti esterni all'amministrazione della Giustizia.

Revisione misure di distanziamento

Il Consiglio dei Ministri, in ragione dell'estensione dell'obbligo di Green Pass e dell'andamento della campagna vaccinale, ha deciso che entro il 30 settembre il Comitato tecnico-scientifico esprime un parere in merito alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all'adozione degli immediatamente successivi provvedimenti.

➤ LAVORO PUBBLICO

A chi si applica

Sono tenuti a essere in possesso dei certificati verdi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

L'obbligo riguarda inoltre il personale di autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre, l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica

L'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il certificato verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 Ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino

alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza ingiustificata. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da euro 600,00 ad euro 1.500,00 e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Organi costituzionali

Le disposizioni per il lavoro pubblico si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive. Il decreto rimette agli organi costituzionali la decisione relativa all'applicazione della disciplina in materia di certificazioni verdi.

A scopo riassuntivo, di seguito si propone uno schema grafico che ricostruisce le scadenze relative agli obblighi introdotti in materia di esibizione del Green Pass:



Al termine della presente informativa, si propone comunicazione fac-simile (eventualmente richiedibile al proprio referente di Studio anche in formato Word) utilizzabile da parte delle aziende, attraverso comunicazione aziendale interna, per avvisare il proprio personale dei prossimi obblighi in materia di Green Pass.

In ultimo luogo, si ricorda che a seguito delle disposizioni introdotte sarà necessario verificare con i soggetti operanti in materia di sicurezza sul lavoro e di trattamento dei dati personali eventuali adeguamenti dei relativi documenti già al momento predisposti.

Per ogni necessità di approfondimento è possibile prendere visione del testo completo del comunicato:

- [Comunicato stampa Consiglio dei Ministri n. 36/2021 del 16 Settembre 2021](#)

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie

(SU CARTA INTESTATA AZIENDA)

Comunicazione aziendale interna

Settembre 2021

Ai Lavoratori

OGGETTO: GESTIONE DELL'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E RICHIESTA "GREEN PASS"

Con la presente si comunica che **con decorrenza Venerdì 15 Ottobre 2021** entreranno ufficialmente in vigore le disposizioni che saranno introdotte da un decreto-legge di prossima emanazione, anticipate dalla seduta n. 36 del Consiglio dei Ministri del 16 Settembre 2021, di seguito riportate:

Dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività viene svolta di possedere e di esibire su richiesta la Certificazione Verde COVID-19 (c.d. "Green Pass").

Alla luce di quanto sopra, si precisa quindi che ai lavoratori che accederanno al luogo di lavoro al fine di svolgere la prestazione lavorativa verrà richiesta la regolare esibizione del Green Pass ("Certificazione Verde").

Nel caso in cui i lavoratori comunicino di non essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, ed in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione verrà comunicata immediatamente al lavoratore interessato e sarà efficace fino alla presentazione della Certificazione Verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione che verrà prestata, si porgono distinti saluti.

Il Datore di Lavoro
